

Civile Ord. Sez. 1 Num. 3255 Anno 2022
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO MAURO
Data pubblicazione: 02/02/2022



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati		Oggetto
FRANCESCO A. GENOVESE	Presidente	Lodo straniero, esecutività, verifica violazione ordine pubblico, limitazione al dispositivo, significato
MAURO DI MARZIO	Consigliere - Rel.	
MARCO MARULLI	Consigliere	
FRANCESCO TERRUSI	Consigliere	Ud. 19/11/2021 CC Cron.
LOREDANA NAZZICONE	Consigliere	R.G.N. 14067/2019

ORDINANZA

sul ricorso 14067/2019 proposto da:

La Repubblica del Kazakistan, in persona dell'Ambasciatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via San Nicola da Tolentino n.67, presso lo studio dell'avvocato Geronzi Daniele, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro





Numero registro generale 14067/2019

Numero sezionale 4759/2021

Numero di raccolta generale 3255/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

Stati Anatolie, Ascom Group S.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, Stati Gabriel, Terra Raf Trans Trading Ltd. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via Vincenzo Tiberio n.38, presso lo studio dell'avvocato Terranova Antonella, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Cicogna Michelangelo, Doria Silvia, Muroli Raffaella, rispettivamente giuste procure speciali per Notaio Carolina Hanganu della Repubblica di Moldova - rep.n.1625 e n.1624 del 21.2.2019 e n. 1626 del 21.5.2019, munite di *apostille*;
- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1490/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2021 dal cons. DI MARZIO MAURO;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che chiede il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. — La Repubblica del Kazakistan ricorre per due mezzi, nei confronti di Stati Anatolie, Stati Gabriel, Ascom Group Sa e Terra Raf Trans Ltd, contro la sentenza del 27 febbraio 2019 con cui la Corte d'appello di Roma ha respinto l'opposizione proposta dall'odierna ricorrente ai sensi dell'articolo 840 c.p.c. avverso il decreto che aveva dichiarato l'efficacia esecutiva in Italia di un lodo arbitrale straniero del 19 dicembre 2013 pronunciato all'esito di un arbitrato svoltosi dinanzi all'Istituto di arbitrato della Camera di commercio di Stoccolma e del successivo *addendum* del 17 gennaio 2014, lodo recante condanna della Repubblica del Kazakistan al pagamento della somma di USD 497.685.101.

Arbitrato Italia
Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af11
Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b5e6afeaf850a0be8bb5c54bbe79fbc207
Copia non ufficiale



2. — La sentenza della Corte d'appello di Roma, per quanto ancora rileva, è così motivata: *«Parte opponente, con riferimento al lodo oggetto di exequatur con il quale la Repubblica del Kazakistan è stata condannata al pagamento di \$ 497.685.101,00 in favore degli odierni opposti, deduce a sostegno della opposizione: 1) che solo in epoca successiva alla conclusione del procedimento arbitrale la Repubblica del Kazakistan avrebbe appreso che il Lodo è stato "... reso sulla base di prove e testimonianze false ... nel contesto di un più ampio schema fraudolento ... conseguentemente, esso conterrebbe disposizioni che si pongono in contrasto con l'ordine pubblico interno; 2) che il Tribunale Arbitrale non avrebbe avuto giurisdizione a conoscere della controversia per difetto di una valida clausola arbitrale; ... Riguardo alla prima doglianza e dunque alla asserita violazione dell'ordine pubblico che ne deriverebbe secondo la prospettazione della opponente (art 840 penultimo comma sub n.2 c.p.c.), rileva la Corte che ai fini della compatibilità del lodo con l'ordinamento interno il decisum va riguardato nel suo oggetto , che nel caso in esame è costituito da una condanna a titolo risarcitorio per inadempimenti, da parte dello Stato odierno opponente , ai propri obblighi derivati dal Trattato sulla Carta dell'energia in relazione agli investimenti degli odierni opposti. Viene, infatti, in rilievo, ai sensi dell'art. 840 c.p.c., un sindacato di compatibilità con l'ordine pubblico che non riguarda il merito del provvedimento ma il dispositivo della sentenza arbitrale. Giova ricordare che il controllo in sede di delibazione della sentenza straniera non è di correttezza della soluzione adottata alla luce dell'ordinamento straniero, bensì di verifica della compatibilità degli effetti della pronuncia con l'ordinamento italiano, ossia occorre vagliare se tali effetti risultino non abnormi nel nostro ordinamento, perché in aperta contraddizione con l'intreccio di valori e norme che presidiano la materia (cfr. Cass. SU 16601/2017). Né si apprezza un contrasto con*



l'ordine pubblico processuale, posto che non consta neppure una lesione manifesta e smisurata del diritto delle parti al contraddittorio e alla difesa ... Peraltro , quanto al preteso vizio revocatorio della sentenza arbitrale straniera — ove anche assunto come rilevante in questa sede — risulta ex actis che sia la Corte d'Appello di Stoccolma che la Corte Suprema svedese hanno conosciuto della impugnazione del lodo per profili che sostanzialmente ricalcano quelli oggi riproposti alla Corte ..., con esiti sfavorevoli alla odierna opponente, sostanzialmente evidenziando la irrilevanza ai fini del decidere delle denunciate condotte fraudolente di Stati Anatolie e Stati Gabriel. E in ogni caso la assunta falsità delle prove su cui si fonderebbe il lodo non risulta da sentenza passata in giudicato (art. 395 n. 2 c.p.c.). Parimenti infondata è la seconda doglianza. La clausola arbitrale in virtù della quale è stato radicato l'arbitrato che ha dato origine al Lodo e all'Addendum, è da rinvenire nell'Art. 26 del Trattato EC. Tale clausola così recita: "1. Le controversie tra una Parte contraente riguardanti la presunta violazione di un obbligo posto a suo carico a norma della parte III e un investitore di un'altra Parte contraente, in relazione a un suo investimento nell'area della prima sono da risolvere ove possibile in via amichevole. 2. Ove tali controversie non possano risolversi secondo le disposizioni del paragrafo I entro il termine di tre mesi dalla data in cui una delle Parti della controversia abbia richiesto la soluzione amichevole, l'investitore interessato, può scegliere di sottoporre la controversia per essere decisa: a) alle corti o ai tribunali amministrativi della Parte contraente parte della controversia; b) in conformità a qualsiasi procedura applicabile di soluzione di controversie concordata in precedenza; o c) in conformità dei seguenti paragrafi del presente articolo. 3. a) Fatto salvo unicamente il disposto delle lettere b) e c), ciascuna Parte contraente presta il proprio consenso incondizionato a sottoporre una controversia all'arbitrato o alla conciliazione internazionale in conformità alle disposizioni del presente articolo". Parte opponente



assume, richiamando l'art. 840 co. 3 n. 2 c.p.c., che il Tribunale arbitrale non aveva giurisdizione a decidere della controversia tra le parti, in quanto il periodo di tre mesi previsto dall'art. 26.2 del Trattato EC per esperire il tentativo di risoluzione amichevole della controversia non sarebbe stato rispettato dagli opposti, pur essendo una condizione necessaria di validità della clausola arbitrale stessa. L'assunta violazione non pare possa esser ricondotta alla previsione dell'art. 840 co. 3 n. 2, il quale attribuisce rilevanza alle ipotesi in cui la parte, nei cui confronti il lodo è invocato, non è stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso. Ipotesi che qui non sono apprezzabili. Ad ogni modo la questione, già proposta in sede di richiesta di revoca del Lodo, è stata condivisibilmente respinta dalla Corte d'appello svedese, sulla base della considerazione che la clausola in commento non impone lo spirare del termine di tre mesi quale condizione di validità della clausola arbitrale. Non può dunque fondatamente negarsi la giurisdizione degli arbitri sulla base della deduzione in esame».

3. — Stati Anatolie, Stati Gabriel, Ascom Group Sa e Terra Raf Trans Ltd resistono con controricorso.

Le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. — Il ricorso contiene due motivi.

4.1. — Il primo mezzo denuncia ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo V (2) (B) della Convenzione di New York e dell'articolo 840, quinto comma, numero 2, e comma 6, c.p.c..



Esponde la ricorrente di avere dedotto nel giudizio di merito la contrarietà del lodo all'ordine pubblico internazionale, sia sostanziale (perché recante un risarcimento non solo non dovuto, ma ottenuto per il tramite di una condotta fraudolenta), sia processuale (perché reso sulla base di informazioni e prove artificiosamente create, che si erano scoperte essere false solo dopo la conclusione del procedimento), aggiungendo che la Corte d'appello aveva disatteso il motivo di opposizione evidenziando, per un verso, che la verifica di compatibilità con l'ordine pubblico va effettuata sulla base del solo dispositivo della sentenza arbitrale, e, per altro verso, che non risultava sussistere una lesione manifesta e smisurata del diritto delle parti al contraddittorio e alla difesa, dal momento che le denunciate condotte fraudolente degli Stati erano state fatte oggetto di impugnazione del lodo dinanzi alla Corte d'appello di Stoccolma e poi alla Corte Suprema svedese che ne avevano evidenziato la irrilevanza ai fini del decidere.

4.1.1. — Quanto all'ordine pubblico sostanziale, replica la ricorrente che la Corte d'appello avrebbe errato nell'effettuare la verifica in relazione al solo dispositivo, sulla base dell'articolo 840, quinto comma, numero 2, c.p.c., che prevede il rifiuto del riconoscimento quando il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico, giacché dalla norma convenzionale richiamata in rubrica non risulterebbe una simile limitazione, e la Convenzione prevarrebbe sulla norma interna. La Repubblica del Kazakistan si dice consapevole dell'orientamento di questa Corte secondo cui il requisito della non contrarietà del lodo all'ordine pubblico va riscontrato con riguardo alla parte dispositivo della pronuncia arbitrale, ma osserva da un lato che non risulterebbero precedenti pronunciati in caso di lodi «*riconducibili a condotte fraudolente e penalmente rilevanti delle parti dell'arbitrato*», e, dall'altro lato, che il menzionato indirizzo giurisprudenziale non potrebbe essere



condiviso con riguardo alle pronunce recanti dispositivi di condanna al pagamento di somme di denaro, statuizioni come tali neutre e prive di attitudine a palesare la contrarietà di esse all'ordine pubblico, sicché, in tali casi, la compatibilità degli effetti del lodo con i principi del nostro ordinamento dovrebbe essere apprezzata avendo riguardo anche al rapporto sottostante e alla parte motiva della decisione, nel che, peraltro, non si darebbe un riesame del merito della pronuncia arbitrare. Siffatta considerazione, d'altronde, non sarebbe estranea alla giurisprudenza della Corte di cassazione, come emergerebbe dalla sentenza sui danni punitivi (Cass., Sez. Un, 5 luglio 2017, n. 16601), la quale avrebbe valutato la sussistenza della contrarietà non in relazione al solo dispositivo, ma alla motivazione della sentenza di cui era invocato il riconoscimento, pervenendo alla affermazione che *«non vi potrà essere arretramento del controllo sui principi essenziali della lex fori in materie ... che sono presidiate da un insieme di norme di sistema che attuano il fondamento della Repubblica»*.

4.1.2. — Quanto all'ordine pubblico processuale, la Repubblica del Kazakistan ha ricordato di aver lamentato, in fase di merito, la contrarietà ad esso del lodo *«in quanto reso sulla base di prove documentali e testimonianze false, confezionate per fini illecite e strumentalmente depositate nel procedimento arbitrare ... prove che hanno condizionato ed influito sulla decisione del Collegio Arbitrale sia con riferimento all'an che al quantum del risarcimento»*, e, a fronte della decisione della Corte d'appello, ha osservato che *«la falsità delle prove prodotte in un procedimento arbitrare, così come eventuali condotte processualmente fraudolente di una delle parti del procedimento, rappresentano, in effetti, una gravissima violazione dei diritti di difesa delle parti e un serio vulnus al principio del contraddittorio e, pertanto, giustificano il diniego di riconoscimento del lodo straniero in Italia per violazione dell'ordine*



pubblico processuale», sicché il giudice di merito avrebbe dovuto «accertare autonomamente l'effettiva sussistenza, nel corso del procedimento arbitrale, delle condotte fraudolente dedotte dalla RKZ e la loro rilevanza ai fini della decisione arbitrale, indipendentemente da qualsiasi accertamento reso sul punto da parte di un giudice diverso».

4.2. — Il secondo mezzo denuncia ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo V (1) (A) della Convenzione di New York e dell'articolo 840, comma 3, numero 1, c.p.c..

Esponde la ricorrente di avere dedotto nel giudizio di merito *«l'assenza di una valida clausola compromissoria e, dunque, il difetto di giurisdizione del Tribunale Arbitrale»*, dal momento che il Trattato EC, sulla cui base si era svolto l'arbitrato, condizionava, all'articolo 26, la valida instaurazione del relativo procedimento al previo esperimento di un tentativo di risoluzione della controversia della durata di tre mesi, tentativo di conciliazione che i resistenti non avevano esperito. In proposito, la Corte d'appello aveva rilevato che l'assunta violazione non poteva essere ricondotta alla previsione dell'articolo 840, terzo comma, numero 2, c.p.c., e che, in ogni caso, l'eccezione era già stata condivisibile e respinta dalla Corte d'appello svedese.

Così facendo, tuttavia, la sentenza impugnata era incorsa in un duplice errore.

Sotto un primo profilo, non aveva *«neanche correttamente identificato il motivo di opposizione al riconoscimento del lodo»*, avendo *«erroneamente ritenuto che la RKZ avesse richiamato, quale motivo di opposizione al riconoscimento del lodo in Italia, quello di cui all'art. 840, comma 3, n. 2 c.p.c.»*; viceversa, *«se la Corte d'appello di Roma non si fosse limitata alla lettura del solo titolo del paragrafo relativo al motivo di opposizione ma avesse considerato il*



contenuto delle difese svolte dalla RKZ sul punto ... si sarebbe avveduta del fatto che il motivo di opposizione invocato ... era quello di cui ... all'art. 840, comma 3, n. 1, c.p.c., relativo alla valida esistenza di una clausola arbitrare»: sicché avrebbe constatato il mancato rispetto dei requisiti della clausola compromissoria previsti dalla legge.

Sotto un secondo profilo, anche in questo caso la Corte d'appello non aveva condotto alcuna autonoma indagine circa la fondatezza del motivo di opposizione proposto.

5. — Il ricorso va respinto.

6. — Il primo mezzo è in parte infondato, in parte inammissibile.

6.1. — Esso è infondato laddove lamenta la violazione dell'ordine pubblico sostanziale.

6.1.1. — Il procedimento volto al riconoscimento del lodo straniero è regolato dagli articoli 839 e 840 c.p.c., introdotti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25, i quali traggono ispirazione dall'impianto della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con l. 21 giugno 1971, n. 804, sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale negli Stati della Comunità economica europea: si tratta di una procedura che prevede una prima fase di tipo monitorio, destinata a svolgersi *inaudita altera parte* ed a concludersi con decreto del presidente della Corte d'appello di accoglimento o di rigetto dell'istanza di riconoscimento, ed una seconda fase di opposizione, che ha natura di giudizio di cognizione in unico grado a contraddittorio pieno, la quale si instaura dinanzi alla stessa Corte d'appello e si conclude con sentenza.

Nella prima fase, il presidente è chiamato a verificare *«la regolarità formale del lodo»*, il cui riconoscimento è impedito in due soli casi, e



cioè se egli rilevi (d'ufficio, ovviamente) che la controversia non poteva formare oggetto di compromesso o che il lodo contenga «*disposizioni contrarie all'ordine pubblico*».

Nella seconda fase, incombe sulla parte che si oppone al riconoscimento dedurre e provare la sussistenza delle condizioni ostative previste dall'articolo 840, terzo comma, c.p.c., sostanzialmente riproduttivo dell'articolo V, par. 1, della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, Convenzione d'altronde applicabile, ed anzi destinata a prevalere sul diritto interno, come evidenziato dall'ultimo comma dell'articolo 840 c.p.c., secondo cui: «*Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali*».

6.1.2. — Il quinto comma dell'articolo 840 c.p.c. stabilisce nuovamente inoltre che il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero è rifiutato allorché la Corte d'appello accerti, tra l'altro, che il lodo «*contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico*».

Non occorre stabilire, qui, se la norma, come prevalentemente ritenuto in dottrina, faccia riferimento all'ordine pubblico interno, e non all'ordine pubblico internazionale, inteso come insieme dei principi generali di giustizia e moralità comuni alle nazioni civilizzate, bensì: il che assume trova conforto nel disposto dell'articolo V, secondo comma, lett. b), della citata Convenzione, che richiama espressamente la *lex fori* (alla nozione di ordine pubblico internazionale fa peraltro riferimento la giurisprudenza di questa Corte con riguardo al tema del riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero: v. p. es. Cass., Sez. Un., 31 marzo 2021, n. 9006). È poi opinione allo stesso modo generalmente accolta quella secondo cui una violazione dell'ordine pubblico può aversi solo in caso di violazione manifesta e grave di un principio assolutamente fondamentale per l'ordinamento.



6.1.3. — Sostanzialmente indiscusso, inoltre, tanto in dottrina quanto, soprattutto, in giurisprudenza, non soltanto nazionale, è che lo scrutinio in ordine all'esistenza di «*disposizioni contrarie all'ordine pubblico*» ha da essere eseguito esclusivamente sulla base del dispositivo (Cass. 17 marzo 1982, n. 1727; Cass. 3 aprile 1987, n. 3221; Cass. 8 aprile 2004, n. 6947; Cass. 21 ottobre 2021, n. 29429, allo stato non massimata).

6.1.4. — Tale ribadito principio, tuttavia, ha da essere rettamente inteso, al fine di non incorrere nell'errore di impostazione che affligge il motivo di ricorso in esame, laddove osserva che una verifica del rispetto dell'ordine pubblico rapportata al solo dispositivo non è pensabile con riguardo a dispositivi neutri, quali quelli di condanna al pagamento di una somma di denaro.

Ed invero, dire che la verifica va compiuta in relazione al dispositivo non sta certo a significare che la Corte d'appello, in sede di giudizio effettuato ai sensi dell'articolo 840 c.p.c., debba omettere di prendere cognizione del contenuto del lodo, sì da intendere, attraverso esso, l'effettiva portata del *decisum* e, così, la sua conformità o contrasto all'ordine pubblico.

Il fatto è, come si trova ad esempio chiarito in un'antica pronuncia, resa in riferimento alla precedente Convenzione di Ginevra del 26 settembre 1927, sull'esecuzione delle sentenze arbitrali estere, che ciò che per il tramite del riconoscimento-esecuzione fa ingresso nell'ordinamento interno, è per l'appunto il *decisum*, ed è dunque sul *decisum* che occorre esercitare la verifica in discorso: il giudice, insomma, «*deve accertare che la sentenza, nella sua statuizione finale (decisum), non sia contraria all'ordine pubblico interno ... Ciò appare chiaro ove si consideri che è la sola parte dispositiva, nella quale si compendia il decisum del lodo arbitrale, che, attraverso la sentenza di delibazione, viene ad essere fatta propria*



dall'ordinamento giuridico italiano, onde la necessità che essa non contrasti con i sommi, inderogabili canoni del nostro sistema positivo» (Cass. 30 aprile 1969, n. 1403). Sicché, come è stato di recente evidenziato in dottrina, è indubbio che le disposizioni del lodo contrarie all'ordine pubblico possano consistere non solo in precetti direttamente contrari ad esso (ad es., l'obbligo di sposare o non sposare una certa persona) ma anche in precetti di per sé neutri (ad es., il pagamento di una somma di denaro) quando la causa del pagamento sia in sé contraria all'ordine pubblico: così, ad es., è stato detto, non sarebbe evidentemente riconoscibile un lodo che condannasse al pagamento del compenso per l'uccisione di una persona, o al risarcimento dei danni per essere rimasto inadempiente all'obbligo contrattualmente assunto di uccidere una persona.

6.1.5. — Il contenuto precettivo recato dal dispositivo ben può essere dunque identificato, riempito di significato, inteso nella sua concreta portata, attraverso l'esame della parte espositiva e di quella motiva del lodo, al fine del conclusivo scrutinio della eventuale contrarietà del *decisum* all'ordine pubblico. Ma l'intervento del giudice deve poi arrestarsi lì: deve arrestarsi all'esame del *decisum*, nei termini indicati.

Occorre avere ben chiaro, cioè, che la lettera della Convenzione, ed in particolare l'articolo V, il quale introduce un meccanismo di riconoscimento-esecuzione, recepito dagli articoli 839-840 c.p.c., operante per così dire *di default*, salvo non risultino specifiche circostanze impedienti ivi elencate, non lascia al giudice del riconoscimento-esecuzione alcun margine di controllo sul merito della decisione adottata in sede arbitrale. E la lettera è espressione della *ratio* sottesa alla disciplina convenzionale, e di cui agli articoli 839-840 c.p.c., la quale è posta a favorire la circolazione dei lodi stranieri, circolazione che rimarrebbe gravemente pregiudicata se il giudizio di



riconoscimento potesse assumere i connotati di un controllo di merito sul contenuto del lodo.

È per questo che compete al giudice una verifica soltanto estrinseca, e quindi, sotto tale profilo, limitata al dispositivo, dunque, come si diceva, al contenuto precettivo della statuizione, al *decisum*, sia pure ricostruito alla luce dell'espositiva e della motivazione del lodo, della contrarietà all'ordine pubblico, verifica che non può così mai ed in nessun caso tradursi in un controllo della motivazione del provvedimento, nel qual caso si darebbe corso a quel riesame del merito che la Convenzione, e quindi gli articoli 839-840 c.p.c., hanno inteso escludere.

Deve in conclusione tenersi per fermo che la contrarietà all'ordine pubblico deve emergere immediatamente dalla lettura del dispositivo, inteso nel senso indicato, e cioè alla complessiva luce del lodo, e non certo, mediatamente, dal raffronto tra il lodo ed il materiale istruttorio considerato dagli arbitri, né tantomeno tra il lodo e dati fattuali di cui gli arbitri neppure disponevano; né, in sede di riconoscimento-esecuzione, il giudice può rilevare meri *errores in iudicando*, o *errores in procedendo*, commessi dagli arbitri, sindacare il percorso motivazionale, rimettere in discussione la *ratio decidendi* adottata dagli arbitri a sostegno della sentenza arbitrale.

6.1.6. — Ciò priva di ogni significato l'osservazione svolta dal ricorrente, il quale ha ritenuto di evidenziare che, mentre la norma interna discorre di «*disposizioni*» contrarie all'ordine pubblico, quella convenzionale esclude il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza che «*sia contraria all'ordine pubblico*»: e cioè, la norma italiana discorre di «*disposizioni*» proprio al fine di meglio corrispondere allo spirito che anima la Convenzione.



6.1.7. — Ciò premesso, quello in esame è un caso **paradigmatico** dell'impiego del limite dell'ordine pubblico al fine di veicolare un inammissibile riesame del merito della sentenza arbitrale.

Occorre difatti anzitutto constatare che la Corte d'appello ha correttamente fatto applicazione del principio dianzi esposto, che esige la lettura del dispositivo, altrimenti neutro, nel contesto del lodo cui accede, giacché ha puntualmente sottolineato che il lodo recava *«una condanna a titolo risarcitorio per inadempimenti, da parte dello Stato odierno opponente, ai propri obblighi derivati dal Trattato sulla Carta dell'energia in relazione agli investimenti degli odierni opposti»*.

Orbene, la ricorrente lamenta che gli odierni controricorrenti, originari attori nel giudizio arbitrale, avrebbero ottenuto la decisione arbitrale a sé favorevole a mezzo di prove false, prove, ovviamente, secondo la prospettazione, costruite prima del giudizio arbitrale o nel corso di esse, ma la cui falsità si sarebbe disvelata ai suoi occhi soltanto successivamente: e ciò equivale a dire che l'asserita contrarietà all'ordine pubblico, già alla luce della prospettazione, non emerge né può emergere dalla lettura del dispositivo, pure inteso nella prospettiva del complessivo contenuto del lodo, ma emergerebbe dal raffronto tra il contenuto del lodo e le risultanze istruttorie, sconosciute al collegio arbitrale, tali da dimostrare, secondo quanto si sostiene dalla Repubblica del Kazakistan, la falsità delle prove addotte dagli originari attori in arbitrato a sostegno della domanda poi accolta nei termini in precedenza illustrati.

Ma è evidente che valutare il lodo alla luce di prove sopravvenute richiede di necessità il sindacato sul merito della decisione arbitrale: si tratta in buona sostanza di rifare un giudizio che è già stato fatto, di un invasivo controllo ad un dipresso riconducibile a quello dell'impugnazione revocatoria, teso cioè a rescindere la decisione impugnata per sostituirla con una diversa decisione, di merito, di segno diverso.



Il che si colloca al di fuori di quanto consentito in sede di verifica effettuata ai sensi dell'articolo 840 c.p.c..

6.1.8. — A questo riguardo merita rammentare che la ricorrente incorre in inesattezza anche laddove afferma che non risulterebbero precedenti pronunciati da questa Corte in caso di lodi *«riconducibili a condotte fraudolente e penalmente rilevanti delle parti dell'arbitrato»*.

Non è così.

È stato già osservato, a fronte della pretesa di rifiuto del riconoscimento della decisione di un Tribunale di arbitrato viennese, *«in quanto scaturita da un'azione dolosa della parte istante fondata su un errore di fatto nonché su un preteso accordo fraudolento»*, che *«anche siffatto assunto non va condiviso se si considera che la sentenza arbitrale straniera, se è l'effetto del dolo di una delle parti o di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, può dar luogo ai rimedi specificamente previsti per tali ragioni ... e non perché il decisum sia la risultante di violazione di norme, che, per i principi generali del nostro ordinamento giuridico, possano confliggere con la coscienza etico-sociale-politica del nostro paese democratico. Il decisum, a questi fini, va riguardato nel suo oggetto, che nel caso in esame è la condanna al pagamento del saldo-prezzo di una compravendita»* (Cass. 3 aprile 1987, n. 3221).

6.1.9. — In caso di lodo carpito sulla base di prove false, dunque, occorre ricorrere ai *«rimedi specificamente previsti per tali ragioni»*: e ciò è quanto la repubblica del Kazakistan ha fatto, avendo impugnato il lodo svedese, senza successo, prima dinanzi alla Corte d'appello di Stoccolma e poi dinanzi alla Corte Suprema svedese.

6.1.10. — Sicché, a conti fatti, la ricorrente vorrebbe che si rivedesse, nel merito, una decisione arbitrale estera, a cagione di un



vizio di cui l'autorità giudiziaria deputata al controllo del lodo, in sede di impugnazione, ha escluso la sussistenza, come già debitamente sottolineato dalla Corte d'appello nella sentenza impugnata.

Dunque non può che confermarsi la statuizione adottata dalla Corte d'appello in punto di insussistenza di un contrasto del lodo con l'ordine pubblico

sostanziale. https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetMassimeCorrelate?idEs_tremi=571442&idDatabank=0&pid=19

6.2. — La censura, laddove concernente la violazione dell'ordine pubblico processuale, è inammissibile.

Basterà constatare che la decisione della Corte territoriale, come correttamente osservato dai controricorrenti, è sostenuta da una *ratio decidendi* composita. È difatti di per sé idonea a sorreggere la decisione sul punto l'affermazione secondo cui: «*E in ogni caso la assunta falsità delle prove su cui si fonderebbe il lodo non risulta da sentenza passata in giudicato (art. 395 n. 2 c.p.c.)*».

Siffatta *ratio decidendi* non è specificamente censurata, il che comporta l'inammissibilità della doglianza rivolta contro distinte *rationes*.

Ciò esime dall'osservare che una violazione dell'ordine pubblico processuale per avere gli arbitri omesso di considerare la ipotetica falsità di prove che è stata scoperta dalla interessata soltanto ad arbitrato concluso, non è neppure in astratto configurabile. E cioè, com'è del resto intuitivo, il lodo non può aver violato alcunché per non aver considerato circostanze che gli erano ignote, perché la parte interessata non gliele aveva sottoposte.

7. — Il secondo mezzo è inammissibile.

La Corte d'appello capitolina, dopo avere riportato il contenuto della clausola secondo cui: «*Ove tali controversie non possano risolversi secondo le disposizioni del paragrafo I entro il termine di tre mesi*



dalla data in cui una delle Parti della controversia abbia richiesto la soluzione amichevole, l'investitore interessato, può scegliere di sottoporre la controversia per essere decisa...», ha recepito la motivazione della Corte d'appello di Stoccolma, la quale — ricorda la sentenza impugnata — aveva ritenuto «che la clausola in commento non impone lo spirare del termine di tre mesi quale condizione di validità della clausola arbitrale».

Orbene, tale *ratio decidendi* — sussisteva la giurisdizione del collegio arbitrale poiché la clausola non impediva di introdurre il giudizio arbitrale prima del decorso del termine di tre mesi — non è attinta dal motivo in esame.


E cioè la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe correttamente inteso il significato del motivo (peraltro ricevendo l'inquadramento che essa stessa, in veste di opponente, ne aveva dato), e non avrebbe condotto alcuna autonoma indagine circa la fondatezza del motivo di opposizione proposto.

Ma non è così: la Corte d'appello ha soffermato la propria attenzione sulla clausola ed ha ritenuto, in condivisione con la Corte svedese, che essa non prevedesse un termine dilatorio prima del quale il giudizio arbitrale non potesse essere proposto.

E, come si diceva, questa lettura della clausola — clausola secondo cui: «Ove tali controversie non possano risolversi ... entro il termine di tre mesi ... l'investitore interessato, può scegliere di sottoporre la controversia per essere decisa» — non è censurata, nel senso che non è prospettato alcuna ragione in forza della quale alla clausola in discorso avrebbe dovuto essere attribuito, per qualche ragione giuridicamente rilevante nel giudizio di legittimità, un significato diverso.

5. — Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.





PER QUESTI MOTIVI

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 *quater*, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 *bis*.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021.

Il presidente
Francesco A. Genovese

Arbitrato in Italia

